

**Studio Legale Associato Gorlani**

Via Romanino n. 16 – 25122 Brescia

Tel. 030/3774212 – Fax 030/3754329

[mario.gorlani@brescia.pecavvocati.it](mailto:mario.gorlani@brescia.pecavvocati.it)

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEZIONE DI ROMA**

**Ricorso**

nell'interesse del

**COMUNE DI GUSSAGO** (C.F. e P.I. 00945980175), con sede in Gussago (BS), Via Peracchia n. 3 in, in persona del Sindaco *pro tempore* sig. Giovanni Coccoli, autorizzato a stare in giudizio con delibera di Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2022 (doc. 1), rappresentato e difeso, giusta procura conferita su supporto cartaceo di cui è stata estratta copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83, co. 3 c.p.c., dall'avv. Mario Gorlani (CF GRLMRA69R30B157L) del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Brescia, via Romanino n. 16 (pec: [mario.gorlani@brescia.pecavvocati.it](mailto:mario.gorlani@brescia.pecavvocati.it); fax: 030/3754329)

**contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Unità di missione per il PNRR** (C.F. 80185250588), con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**e nei confronti di**

**COMUNE DI FINO MORNASCO** (C.F. e P.IVA: 00308110139), con sede in Fino Mornasco (CO), Via Garibaldi n. 78, in persona del Sindaco *pro tempore*;

**per l'annullamento, previa sospensiva**

- della comunicazione prot. n. 32069 del 12.05.2022 a firma del Direttore Generale Coordinatrice dell'Unità di missione PNRR del Ministero dell'Istruzione (doc. 2) con la quale è stata disposta l'esclusione dell'intervento CUP F61B22000170006 presentato dal Comune di Gussago dalla procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 48048 del

2.12.2021 avente ad oggetto *“la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione europea Next Generation EU. CUP F61B22000170006”*;

- del provvedimento, ancorché non conosciuto, con cui il Ministero ha disposto l’esclusione del Comune di Gussago dalla graduatoria;
- della graduatoria relative all’avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 – Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, nella parte in cui non annoverano il Comune di Gussago tra i Comuni di Regione Lombardia ammessi al finanziamento (doc. 3);
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, ancorché non conosciuto.

\*\*\*

## **FATTO**

1. Il Ministero dell’Istruzione – Unità di missione per il Piano di ripresa e resilienza pubblicava l’avviso pubblico prot. n. 48048 del 2.12.2021 *“per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione europea Next Generation EU. CUP F61B22000170006”* (doc. 4), volto al finanziamento della sostituzione, da parte degli Enti pubblici proprietari, di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto e alla realizzazione strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti; ii) l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle

aree verdi; iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l'obiettivo di incidere positivamente sull'insegnamento e sull'apprendimento degli studenti; iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità (cfr. art. 1 dell'Avviso).

2. A tale selezione pubblica, che prevedeva una dotazione finanziaria complessiva pari a € 800.000.000,00 proveniente dall'Unione Europea – Next Generation EU, potevano partecipare tutti gli enti locali proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale o aventi rispetto a questi ultimi competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 (art. 2-3 Avviso), mediante la presentazione di proposte di sostituzione edilizia di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica che dovevano prevedere (art. 4 Avviso):

a) la demolizione di edificio/i oggetto di sostituzione edilizia con ricostruzione in situ, salvo possibilità di delocalizzazione nel caso in cui l'area, su cui risulta presente l'edificio o uno degli edifici oggetto di demolizione, sia soggetta a rischio idrogeologico, a sopraggiunti vincoli di inedificabilità o per altre motivate esigenze;

b) e la costruzione di un unico edificio che consegua un consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito NZEB (nearly zero energy building), previsto dalla normativa italiana.

3. Le candidature per la realizzazione di nuovi edifici pubblici adibiti ad uso scolastico dovevano osservare, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'Avviso pubblico, tutte le seguenti condizioni:

*“a) la demolizione di uno o più edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, ad eccezione di quelli di competenza degli enti ricompresi nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano rilevati nella predetta Anagrafe;*

*b) la costruzione di un unico edificio scolastico pubblico in situ, salvo esigenze di delocalizzazione derivanti da rischio idrogeologico, da sopraggiunti vincoli di inedificabilità o da altre motivate esigenze;*

- c) l'area su cui deve essere realizzata la nuova edificazione, in caso di delocalizzazione, deve essere, a pena di esclusione alla data di scadenza del presente avviso, di proprietà pubblica, nella piena disponibilità dell'ente locale, urbanisticamente consona all'edificazione, libera da vincoli, contenziosi in essere e da qualunque altro vincolo che possa costituire impedimento all'edificazione, e deve essere già destinata da strumento urbanistico a zona per impianti e attrezzature collettive (scuole);
- d) nel caso in cui la proprietà dell'edificio pubblico appartenga ad altro ente pubblico diverso da quello che ne ha la gestione ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è necessario acquisire, alla data di scadenza del presente avviso, il nulla osta da parte dell'ente proprietario per proporre la demolizione e la ricostruzione;
- e) le dimensioni dell'area disponibile devono essere conformi a quelle previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975 per la realizzazione dell'ordine di scuola prescelto, salvo quanto previsto dal punto 2.1.2 del citato decreto ministeriale;
- f) almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione degli edifici oggetto di sostituzione deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;
- g) la nuova costruzione non deve comportare un incremento di consumo di suolo, se non nel limite massimo del 5% della superficie coperta ante operam;
- h) il nuovo edificio deve conseguire un consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito NZEB (nearly zero energy building), previsto dalla normativa italiana;
- i) il costo complessivo di quadro economico dell'intervento, rapportato alla superficie lorda del nuovo edificio, deve essere contenuto tra 1.600 €/m<sup>2</sup> e 2.400 €/m<sup>2</sup>;
- j) la progettazione dovrà prevedere il coinvolgimento di tutti gli stakeholders con l'obiettivo di incidere positivamente sull'insegnamento e sull'apprendimento degli studenti”.

4. Il Comune di Gussago presentava il progetto CUP F61B22000170006 denominato “Istituto Scolastico A. Venturelli: intervento di demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di primo grado di proprietà del Comune di Gussago” (doc. 5), consistente nella demolizione edilizia

con ricostruzione in situ dell'Istituto Scolastico A. Venturelli – Scuola Secondaria di Primo grado, motivato dall'inadeguatezza dell'edificio dal punto di vista strutturale della normativa antincendio e di efficienza energetica e dalla mancata rispondenza dello stesso agli indirizzi pedagogici e di fruizione degli spazi, così come prospettati dai recenti orientamenti in materia di organizzazione dei luoghi dell'apprendimento, e finalizzato alla dotazione di una scuola sicura, efficiente dal punto di vista energetico e funzionalmente adeguata alle attuali modalità di insegnamento e apprendimento. Ai fini della realizzazione del suddetto progetto l'odierno ricorrente formulava una richiesta di finanziamento a valersi sulle risorse comunitarie – PNNR pari ad € 8.771.550,00.

5. Nell'Allegato 2 - Scheda Progetto allegata alla suddetta domanda (doc. 6) il Comune precisava, nella sezione dedicata alla “*Verifica dei vincoli*”, che “*la porzione storica del plesso scolastico risulta assoggetta al vincolo di cui alla parte prima del D.Lgs 42/2004 in quanto bene di proprietà pubblica avente più di 70 anni (articolo 12 comma 1) pertanto questa porzione attualmente occupata dagli uffici amministrativi non sarà oggetto di demolizione ma, opportunamente restaurata, continuerà a far parte del complesso scolastico*”.

6. Con comunicazione prot. n. 32069 del 12.05.2022, il Direttore Generale Coordinatrice dell'Unità di missione PNRR del Ministero dell'Istruzione Simona Montesarchio disponeva l'esclusione del progetto CUP F61B22000170006 proposto dal Comune di Gussago dalla procedura in oggetto per l'asserita mancanza di requisiti minimi di ammissibilità richiesti espressamente dall'avviso pubblico, rilevando che “*l'ente prevede la demolizione di unità strutturali e/o porzioni di edificio, pertanto l'intervento non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. a) dell'avviso*”.

7. Il Ministero pubblicava, quindi, le graduatorie relative all'avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 (cfr. doc. 3), ammettendo al finanziamento, per quanto riguarda la Regione Lombardia, nell'ordine i Comuni di Milano, Erbusco, Rho, Parabiago, Brescia, Caravaggio, Bovisio Masciago, Telgate, Bergamo, Gallarate, Somma Lombardo, Vedano

al Lambro e Fino Mornasco nonché le Provincia di Lodi e la Città Metropolitana di Milano.

8. L'esclusione del progetto CUP F61B22000170006 del Comune di Gussago dalla procedura indetta con Avviso Pubblico prot. n. 48048 del 2.12.2021 risulta illegittima per le seguenti ragioni di

## **DIRITTO**

**I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021. Violazione del principio del favor participationis.**

Il Direttore Generale Coordinatrice dell'Unità di missione PNRR del Ministero dell'Istruzione ha motivato il provvedimento di esclusione *quivi* impugnato asserendo che l'intervento proposto dal Comune di Gussago non sarebbe ammissibile ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. a) dell'Avviso per aver lo stesso previsto la demolizione di unità strutturali e/o porzioni di edificio.

Come illustrato in narrativa, infatti, il progetto presentato dall'odierno ricorrente di demolizione e ricostruzione dell'Istituto Scolastico A. Venturelli non ricomprende la porzione storica del plesso, attualmente occupata da uffici amministrativi, in quanto bene vincolato ai sensi del Dlgs 42/2004.

L'argomento speso dal Ministero dell'Istruzione non può legittimamente giustificare la disposta esclusione, atteso che la norma citata, ai sensi della quale le candidature per la realizzazione di nuovi edifici pubblici adibiti ad uso scolastico devono prevedere “a) **la demolizione di uno o più edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica**, ad eccezione di quelli di competenza degli enti ricompresi nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano rilevati nella predetta Anagrafe”, non dispone in alcuna sua parte l'inammissibilità di progetti che contemplano demolizioni parziali, riferendosi unicamente la stessa ad interventi di demolizione, senza

nulla specificare in merito alla necessità che gli stessi riguardino l'immobile che ne costituisce oggetto nella sua integralità.

Il Ministero ha, dunque, dato – a posteriori – un'interpretazione volutamente restrittiva dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Avviso pubblico, che non trova riscontro nella formulazione letterale della norma e non può, perciò, essere legittimamente assunta a fondamento della contestata dichiarazione di esclusione.

Neppure nei chiarimenti e nelle FAQ pubblicate dallo stesso Ministero (doc. 7) si legge alcunché circa la finanziabilità dei soli interventi di demolizione totale degli edifici scolastici, il che avvalorava la tesi per la quale, ai fini dell'ammissione alla procedura, dovevano essere considerati anche quelli involgenti solo una parte di essi.

Fermo, dunque, che la posizione preclusiva rispetto a progetti di demolizione parziale assunta dal Ministero non trova riscontro nella disciplina della procedura, che non prevede espressamente limitazioni a riguardo, deve, in ogni caso, rammentarsi che la giurisprudenza amministrativa, in tema di interpretazione del bando e del disciplinare di gara, è consolidata nell'affermare che *“a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e l'altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l'esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l'ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del **principio del favor participationis** e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale”* (in questo senso, *ex multis*, Consiglio di Stato - V sez. - sentenza n. 607 del 24-01-2020).

Anche laddove dovesse sostenersi l'ambiguità della formulazione dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Avviso pubblico – ambiguità che ad avviso di chi scrive non sussiste, dovendosi, in mancanza di specificazioni contrarie, ragionevolmente ricondurre nel concetto di “demolizione” sia quella totale che quella parziale – il Ministero era comunque tenuto a dare della stessa l'interpretazione maggiormente estensiva, cosa che nel caso di specie non

si è verificata, avendone anzi l'Amministrazione arbitrariamente circoscritto la portata applicativa.

A fronte di quanto evidenziato risulta evidente l'illegittimità della comunicazione prot. n. 32069 del 12.05.2022 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2.12.2021, riferimento normativo posto dal Ministero a base della contestata esclusione del progetto del Comune di Gussago dalla procedura in oggetto.

\*

## **II. Eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Violazione del principio di proporzionalità.**

In aggiunta a quanto dedotto al motivo che precede, deve, altresì, evidenziarsi che l'esclusione della porzione storica dell'Istituto scolastico Venturelli dall'intervento di demolizione-ricostruzione è stata non solo dichiarata ma anche puntualmente motivata dal Comune di Gussago nell'Allegato 2 - Scheda Progetto in ragione del vincolo di interesse culturale cui la stessa risulta soggetta, che la rende non suscettibile di abbattimento.

Ferme dunque le considerazioni circa l'interpretazione ingiustamente restrittiva dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2.12.2021, il Ministero, tenuto conto della specifica ragione per la quale tale porzione non è stata ricompresa nell'intervento di demolizione-ricostruzione proposto, non avrebbe, in ogni caso, dovuto dichiarare *tout court* inammissibile la candidatura del Comune di Gussago, non essendo la decisione da quest'ultimo assunta frutto di una scelta di mera opportunità progettuale ma bensì di una scelta orientata alla tutela di un bene di valore storico/culturale ed in quanto tale vincolato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Bergamo e Brescia (come si evince dall'autorizzazione ex art. 21, comma 4, TU Beni Culturali rilasciata per un precedente intervento di riqualificazione dei locali al primo piano – doc. 8).



Considerato, peraltro, l'obiettivo del suddetto Avviso pubblico, che risiede nella realizzazione di strutture scolastiche sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti; ii) l'aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi; iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l'obiettivo di incidere positivamente sull'insegnamento e sull'apprendimento degli studenti; iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità (art. 1), il Ministero, seppur – erroneamente – convinto che nell'art. 5 cit. non potessero essere ricondotti interventi di demolizione parziale, avrebbe dovuto adeguatamente bilanciare gli interessi in gioco e non già consentire che la motivata non-demolizione della sola porzione storica del plesso scolastico – che di quest'ultimo costituisce solo una minima parte – giustificasse l'esclusione dalla procedura di un progetto, che, come illustrato al par. 8 dell'Allegato 2 – Scheda Progetto, persegue concretamente e seriamente tali finalità.

Ciò a maggior ragione se si considera che suddetta porzione, benché non demolita e ricostruita, sarebbe comunque stata dal Comune opportunamente restaurata, così da soddisfare gli standard di sicurezza e funzionalità prefissati.

Il Ministero, dunque, tenuto conto della ragione per la quale l'Amministrazione ricorrente non ha potuto inserire la parte vincolata dell'edificio scolastico nell'intervento di demolizione e ricostruzione e del fatto che questa esclusione non avrebbe minimamente inciso in senso negativo sul perseguimento da parte del progetto presentato degli obiettivi ex art. 1 dell'Avviso pubblico, avrebbe dovuto, secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità, ammettere alla fase di valutazione la candidatura del Comune di Gussago e non già disporre l'esclusione, che, per l'effetto, non può che risultare illegittima e, quindi, meritevole di annullamento.

\*

**III. Eccesso di potere per travisamento dei dati fattuali. Illogicità e ingiustizia manifesta. Motivazione insufficiente.**

L'esclusione dalla procedura in esame disposta nei confronti del Comune di Gussago risulta, altresì, illegittima per non aver il Ministero dell'Istruzione considerato che il progetto presentato dal ricorrente, al netto della porzione storica – che si rammenta essere di minime dimensioni se rapportata all'Istituto nel suo complesso considerato – prevede l'integrale demolizione e ricostruzione di tutta la restante parte del plesso scolastico.

Fin dove, dunque, l'Amministrazione comunale ha potuto legittimamente progettare la demolizione dell'edificio in oggetto lo ha fatto, ma ha dovuto necessariamente arrestarsi dinnanzi a quella parte di fabbricato soggetta a vincolo di interesse culturale che ne impedisce l'abbattimento, seppure in una logica di ricostruzione, azzerando in questo senso la discrezionalità progettuale dell'Ente.

A fronte di ciò, non pare corretto e ragionevole che il ricorrente sia stato penalizzato, in termini di mancato accesso all'opportunità di finanziamento offerta dal PNRR, a causa di un vincolo imposto da un'altra norma legislativa statale, che vieta di intervenire, con un'operazione di demolizione-ricostruzione, sulla porzione storica dell'Istituto scolastico, che – si rammenta – il Comune si è comunque proposto di riqualificare.

In altri termini, l'Amministrazione comunale non aveva modo di superare il vincolo che esclude per la parte di immobile che ne costituisce oggetto interventi invasivi, come quello di demolizione e ricostruzione, e non si vede perché a causa di ciò la stessa non possa essere ammessa alla partecipazione della procedura in oggetto, non dipendendo tale limitazione in alcun modo dalla sua volontà ma da un'imposizione legislativa, di cui il Ministero avrebbe dovuto tenere conto. Poiché, al contrario, quest'ultimo si è arrestato al solo dato della demolizione parziale – che per quanto detto al primo motivo di ricorso non può comunque ritenersi esclusa sulla base dell'interpretazione letterale dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Avviso pubblico – senza mai addentrarsi nelle ragioni che l'hanno giustificata, la *“Comunicazione di esclusione dalla procedura”* qui impugnata che ne è seguita, non può che risultare viziata per travisamento dei dati fattuali, illogicità e ingiustizia manifesta, nonché per motivazione insufficiente, e come tale passibile di annullamento.

### **Istanza di sospensione cautelare**

A fronte delle argomentazioni sopra svolte si ravvisa la necessità di ottenere un provvedimento cautelare, anche di tipo propulsivo, che sospenda, nelle more del giudizio, l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati con i quali è stata disposta l'esclusione del Comune di Gussago dalla procedura indetta dal Ministero dell'Istruzione con avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021.

Quanto al *fumus* si richiamano le deduzioni di cui ai motivi di ricorso, volte a censurare l'erroneità, sotto plurimi profili, delle valutazioni compiute dal GSE.

Quanto al *periculum in mora* si evidenzia che la mancata sospensione interinale dei provvedimenti impugnati comporterebbe per il ricorrente, nell'ipotesi di auspicata vittoria del presente contenzioso, non solo il rischio dell'esaurimento dei fondi disponibili ma anche il rischio di incorrere in ritardi attuativi e di non concludere il progetto nei tempi previsti dal PNRR e dal cronoprogramma di cui all'Allegato 5 dell'Avviso pubblico, specie se si considerano le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime che si sta registrando in questo momento storico, il che potrebbe condurre ad una riduzione o revoca del contributo. L'art. 14 dell'Avviso pubblico, prevede, invero, su questo punto che *“Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, dei milestones e dei target previsti per le progettualità selezionate, il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR pone in essere tutte le iniziative necessarie a correggere e sanzionare le irregolarità, ovvero avvia le più opportune forme di riduzione o revoca dei contributi, come previsto dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e secondo quanto previsto dallo schema di convenzione (cfr. allegato 5 al presente avviso)”*.

Le azioni del progetto devono, invero, essere portate materialmente a termine e completate secondo il seguente cronoprogramma:

Affidamenti ai progettisti vincitori del concorso di progettazione dei successivi livelli di progettazione da parte degli enti locali, previa verifica dei requisiti	Entro il 31 dicembre 2022	Trasmissione delle determine di affidamento
Progettazione esecutiva	Entro il 30 giugno 2023	Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con verbale di verifica e validazione, previa acquisizione dei pareri previsti
Progettazione esecutiva, in caso di ricorso all'appalto integrato o alla semplificazione di affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori	Entro il 31 gennaio 2024	Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con verbale di verifica e validazione, previa acquisizione dei pareri previsti
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 20 settembre 2023	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 31 marzo 2024	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

per il rispetto del quale è indispensabile che le sorti del Comune di Gussago rispetto all'ammissione o alla definitiva esclusione del progetto presentato dalla procedura in esame vengano definite quanto prima.

Per tali ragioni, si insiste per l'accoglimento della istanza cautelare, formulata nella prevalente logica di ottenere, compatibilmente con il carico di lavoro di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, la fissazione a breve dell'udienza pubblica di discussione ex art. 55 comma 10 c.p.a, o, laddove ne venissero ravvisati i presupposti, l'immediata decisione del merito.

\*\*\*

Alla luce delle suesposte ragioni, voglia l'ill.mo Tar Roma accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

- in via cautelare: sospendere nelle more del presente giudizio l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati;
- nel merito: annullare i provvedimenti impugnati, e, per l'effetto, dichiarare l'ammissione del progetto CUP F61B22000170006 *“Istituto Scolastico A. Venturelli: intervento di demolizione*

*e ricostruzione della scuola secondaria di primo grado di proprietà del Comune di Gussago*” presentato dal Comune di Gussago alla procedura indetta con Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021.

Con vittoria di spese e competenze e rimborso del contributo unificato.

Si versa un contributo unificato pari ad € 650,00.

Si producono:

1. Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2022
2. Comunicazione prot. n. 32069 del 12.05.2022 a firma del Direttore Generale Coordinatrice dell’Unità di missione PNRR del Ministero dell’Istruzione
3. Graduatorie relative all’avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021
4. Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021
5. Domanda Comune di Gussago
6. Scheda di progetto
7. Chiarimenti e FAQ Ministero
8. Autorizzazione ex art. 21, comma 4, TU Beni Culturali Soprintendenza

Con osservanza

Brescia, 4 luglio 2022

Avv. Mario Gorlani